CAMERA DEI DEPUTATI N. 1155

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE SIMONE

Disciplina della professione di odontotecnico

Presentata il 23 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo spirito della presente proposta di legge va incontro ad un adeguamento della normativa che si riferisce alla professione dell'odontotecnico e che risale addirittura al lontano 1929. Il superamento di una collocazione legislativa a dir poco arretrata ed anacronistica dell'attività dell'odontotecnico è ormai inevitabile anche per il più accanito difensore della conservazione.

A sostegno di tale necessità concorrono pure:

a) lo sviluppo della legislazione dell'Unione europea e quindi il dovere di un logico avvicinamento alla stessa;

b) l'evidente disparità di trattamento, oggettivamente discriminatorio, che l'iniziativa parlamentare ha finora riservato nei confronti di questa categoria rispetto ad altre già normate come gli infermieri, gli ottici, i tecnici ortopedici, eccetera;

c) una logica elementare secondo cui tale figura professionale deve avere una sua dignità proprio per poter dare un serio contributo di collaborazione nel complesso degli interventi sul paziente. È evidente che oggi i successi maggiori si ottengono lavorando in équipe;

d) la inderogabilità di far aderire la realtà che si verifica nel processo di intervento sul paziente al quadro normativo, che non può negare l'evidenza solo per motivi di diversa origine e provenienti da un passato ormai sepolto dai fatti.

Per fare un esempio specifico è evidente che solo colui che costruisce il manufatto, nel caso una protesi, sappia fare corretti rilevamenti, adattamenti ed individuare punti critici da ritoccare. E come può in realtà realizzare tale operato senza poter mettere le mani nella bocca del paziente ?

Peraltro, nel dare questo riconoscimento alla professione dell'odontotecnico, occorre anche fissarne definitivamente la formazione professionale per portarla al massimo livello possibile di qualità sotto l'aspetto delle conoscenze sia scientifiche che tecnologiche e tecnico-pratiche. Del resto, attualmente gli odontotecnici italiani hanno in media una buona preparazione, tale da porli senz'altro in buona posizione di partenza nel quadro europeo.

La presente proposta di legge, subordinando ovviamente la preparazione specifica a conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado, organizza la formazione e la qualificazione intermedia a livello regionale, ritenendo la regione l'istituzione più adeguata, anche in base ai principi federalisti che oggi si vanno affermando.

I corsi di formazione relativi sono divisi in un primo biennio per una formazione di base, seguito da un triennio di qualificazione specifica.

La presente proposta di legge lascia invece l'istituzione del corso finale biennale – di natura para-universitaria – alla competenza dello Stato che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, provvede alla regolamentazione del piano biennale e dell'esame finale di abilitazione allo svolgimento dell'attività di odontotecnico.

Come è ovvio presumere, si prevede, onde porre ordine e disciplina nella materia, l'istituzione del collegio nazionale degli odontotecnici, organo che ha maggiore agibilità di gestione rispetto ad altri ipotizzabili, al quale è obbligatoria l'iscrizione per esercitare la professione, assieme a quella presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La proposta di legge contiene anche norme fiscali necessarie perché legate strettamente al contesto della normativa proposta, nonché la fissazione delle responsabilità pertinenti all'operatore nelle singole situazioni.

Infine, occorre ricordare che la protesi dentale, particolarmente in presenza di paziente edentulo, è considerata, sia nelle regioni italiane che in Europa, come un fatto sociale e che quindi le stesse regioni, con proprie leggi, possono venire in aiuto di molti anziani bisognosi di protesi ed ortesi ma con scarse risorse finanziarie.

È evidente che anche un modesto stanziamento di bilancio da parte di istituzioni locali, nel quadro della nuova normativa proposta, potrebbe dare risposta a molte più richieste di quanto oggi si possa fare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione dell'attività di odontotecnico).

1. L'odontotecnico è colui che è preposto alla progettazione ed alla costruzione di manufatti protesici ed ortesici ed è abilitato a tutti gli atti tecnici preliminari ed accessori quali le rilevazioni necessarie, le prove relative, gli adattamenti, i controlli funzionali e l'applicazione al portatore della protesi.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata dall'odontotecnico:

a) in forma autonoma, sotto la sua diretta responsabilità, solo nel caso di fornitura diretta a paziente bisognoso di protesi mobile sulla bocca sanata dal medico odontostomatologo o dall'odontoiatra;

b) in tutti gli altri casi, in sede autonoma o all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata, sotto la responsabilità esclusiva del medico odontostomatologo o dell'odontoiatra.

3. Nel caso di cui alla lettera *a)* del comma 2, l'odontotecnico è autorizzato ad emettere fattura direttamente al paziente; per i casi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 2, la fattura è emessa in accordo con la struttura sanitaria interessata.

4. Per l'attività svolta nei termini di cui alla lettera *b)* del comma 2, le competenze dell'odontotecnico che prevedono un rapporto diretto con il paziente devono essere espletate sotto la direzione ed alla presenza del medico odontostomatologo o dell'odontoiatra.

5. L'odontotecnico non può assolutamente procedere ad interventi, manovre od atti chirurgici di natura cruenta sul paziente.

6. L'odontotecnico possiede l'esclusività della produzione protesica ed ortesica, della progettazione tecnica accessoria alla produzione del manufatto ed alla prestazione dei servizi relativi.

7. L'odontotecnico può svolgere anche attività didattica e di consulenza nel settore.

ART. 2.

(Collegio nazionale degli odontotecnici).

1. Per la disciplina dell'attività professionale di cui alla presente legge, è costituito il Collegio nazionale degli odontotecnici. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, approva, con proprio decreto, la disciplina concernente le competenze deontologiche, tariffarie e disciplinari del collegio.

2. L'attività dell'odontotecnico deve essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

3. Al fine dell'iscrizione al Collegio nazionale, l'odontotecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) pieno godimento dei diritti civili ed assenza di condanna per reati puniti con la pena della reclusione non inferiore ai due anni;

c) conseguimento del diploma di abilitazione all'attività di odontotecnico ai sensi del comma 4 dell'articolo 3.

ART. 3.

(Formazione professionale. Finalità ed enti abilitati).

1. La formazione professionale diretta al conseguimento della qualifica di odontotecnico, da programmare e realizzare in conformità agli obiettivi ed agli indirizzi

legislativi del piano sanitario nazionale, è organizzata dalle regioni ed è subordinata al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Le regioni istituiscono direttamente o autorizzano lo svolgimento di corsi presso le scuole pubbliche o private, o le istituzioni sanitarie pubbliche e stabiliscono le relative norme di organizzazione in conformità alle leggi vigenti e previa valutazione dell'idoneità tecnica delle attrezzature e delle strutture.

2. Le attuali scuole statali che operano già per i fini di cui alla presente legge passano alla competenza delle regioni. Le relative norme di attuazione sono fissate, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 si articolano in un biennio di formazione di base e un triennio di qualificazione.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, con proprio decreto, un corso biennale e provvede alla definizione del piano formativo del biennio medesimo ed alla regolamentazione dell'esame finale di abilitazione all'attività di odontotecnico.

5. L'accesso al corso biennale di cui al comma 4 è subordinato al possesso del titolo di maturità professionale ad indirizzo odontotecnico conseguito a seguito della frequenza ai corsi disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1992, o alla frequenza dei corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

ART. 4.

(Norme transitorie).

1. Al Collegio di cui all'articolo 2 possono chiedere l'iscrizione coloro che sono in possesso di un diploma di odontotecnico e sono iscritti da almeno tre anni all'albo

delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

2. Al Collegio possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che, in possesso di un diploma di odontotecnico, siano titolari d'impresa anche con una anzianità minore di tre anni, purché abbiano sostenuto e superato un apposito esame abilitante, volto ad accertare il livello di preparazione teorica e pratica del candidato.

3. Al Collegio possono inoltre chiedere l'iscrizione coloro che, in possesso di un diploma di odontotecnico, siano stati dipendenti di un'impresa odontotecnica per almeno sei anni, purché abbiano sostenuto e superato un apposito esame abilitante, volto ad accertare il livello di preparazione teorica e pratica del candidato.

4. L'odontotecnico diplomato ai sensi del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, può rinunciare al riconoscimento professionale mantenendo la collocazione giuridica acquisita.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative degli odontoiatri e degli odontotecnici, fissa, con proprio decreto, la data entro la quale è possibile richiedere l'iscrizione all'esame abilitante di cui ai commi 2 e 3.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. Chiunque eserciti la professione di odontotecnico senza essere in possesso della relativa abilitazione e senza l'iscrizione al Collegio nazionale degli odontotecnici è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

2. Il giudice può ordinare la chiusura temporanea della struttura odontotecnica nella quale l'attività sia stata abusivamente esercitata ed il sequestro conservativo del materiale.

PAGINA BIANCA

DDL13-1155
Lire 500